

I DIRITTI NON CHIEDONO PERMESSO

**Minori, stranieri
e con disabilità**



1 Diritto alle prestazioni sanitarie

Gli stranieri regolarmente soggiornanti o in condizione di:

- lavoratori autonomi, dipendenti e loro familiari
- titolari di permesso (o in attesa del rinnovo) per: lavoro o attesa occupazione, ricongiungimento, protezione internazionale (compreso asilo politico e protezione sussidiaria), protezione speciale;
- minori stranieri e minori stranieri non accompagnati;
- gravidanza e di puerperio fino a un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio

hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e alla sua validità temporale.

Alle medesime condizioni di parità, sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e la fornitura di protesi. L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico che soggiornano regolarmente in Italia. Ai minori figli di stranieri è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti, sia che siano già iscritti, sia che siano in attesa di iscrizione.

Anche nel caso i genitori del bambino straniero non rientrino nelle situazioni sopra indicate che implicano l'iscrizione al SSN, i loro figli minori hanno diritto a ricevere le cure sanitarie e dunque, se in condizioni di disabilità, a godere delle medesime prestazioni assicurate ai loro coetanei italiani.

L'art. 23 della Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce che tutti i bambini con disabilità, sia fisica che psicologica, hanno diritto a cure speciali, anche a titolo gratuito. L'art. 25 specifica poi che gli Stati garantiscono a tutti i bambini una verifica periodica delle cure mediche. In esecuzione di questi principi, si garantiscono le vaccinazioni.

Queste prestazioni sono erogate senza costi per i richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa in condizioni di parità con i cittadini italiani

2 Diritto alle prestazioni socio sanitarie e sociali

Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.

Le persone straniere con disabilità possono rivolgersi comunque ai servizi territoriali/Comune che hanno competenze su bisogni economici, assistenziali, educativi, scolastici, lavorativi, abitativi e socio-sanitari.

Gli interventi per i minori stranieri con disabilità sono gli stessi di quelli previsti per i loro coetanei italiani e possono essere di tipo economico, socio-assistenziale o educativo.

Ai minori, a seconda della gravità delle disabilità, vengono riconosciuti aiuti economici mensili che ci chiamano indennità di accompagnamento (per i più gravi) o indennità di frequenza.

Per ottenere questi e altri aiuti è necessario ottenere il riconoscimento della disabilità. Bisogna prima rivolgersi al medico curante, che redige un certificato e poi chiedere la visita di accertamento. Il minore viene poi chiamato a visita e la Commissione redige un verbale che stabilisce la condizione di disabilità.

3 Diritto all'istruzione

I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di qualsiasi documentazione.

Anche ai minori di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica, compreso il diritto ai servizi di sostegno o all'assistenza educativa o alla comunicazione.

La certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione, però è necessario che la persona venga riconosciuto come alunno con disabilità.

A seguito di tale accertamento, la famiglia deve richiedere al servizio sanitario specialistico, la Diagnosi Funzionale (DF) perchè è necessaria per l'attivazione degli interventi di sostegno in ambito scolastico. Questa Diagnosi va consegnata al Dirigente scolastico insieme alla certificazione di alunno con disabilità.

Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

Nel caso in cui si sospetti di avere un figlio con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) - dislessia, discalculia, disgrafia - è necessario rivolgersi al pediatra e agli insegnanti per valutare eventuali percorsi di potenziamento e successivamente agli specifici servizi sanitari specifici per l'età evolutiva. In caso di certificazione di DSA occorre quindi consegnare subito la diagnosi alla scuola e richiedere il

Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui devono essere definiti tutti i supporti e gli accorgimenti necessari a realizzare il successo scolastico degli alunni con DSA.

Fra questi possono esserci la dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, prendere appunti...), i tempi personalizzati di realizzazione delle attività, la valutazione (non viene valutata la forma ma solo il contenuto,...), ecc.

Oppure possono essere strumenti che permettono di compensare la debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l'esecuzione dei compiti compromessi. Ad esempio: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto - il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione - i programmi di video scrittura con correttore ortografico.

Bisogni Educativi Speciali (BES)

Una direttiva del Ministero dell'istruzione italiana già da anni ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche le situazioni derivanti dallo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Si possono quindi riconoscere tra i BES soprattutto, ma non solo, quelli degli alunni di nuovo ingresso in Italia, ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina, oppure che hanno altre problematiche. Le scuole - dopo specifiche analisi - possono pertanto avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (Linee guida BES USR del gennaio 2014).

Le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti devono comunque avere carattere transitorio e devono attenersi agli aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati.

Non tutti gli alunni di cittadinanza straniera presentano bisogni educativi speciali (nemmeno gli alunni di recente immigrazione), ma spesso necessitano di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato per stranieri.

Tale Piano deve essere compilato solo ed esclusivamente nel caso in cui un alunno straniero, in situazione temporanea di svantaggio linguistico, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe e viene adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato recupero. I criteri che il consiglio di classe utilizzerà per stabilire la necessità di un Piano di Studi Personalizzato per stranieri – svantaggi linguistico (PSP), sono basati su test linguistici, livelli di scolarizzazioni, la durata della permanenza in Italia, l'arrivo in Italia e la lingua di origine.

Per saperne di più

Governo italiano

Integrazione migranti

<http://www.integrazionemigranti.gov.it>

ASGI – Associazione per gli Studi

Giuridici sull'Immigrazione

<https://www.asgi.it/>

Fondazione ISMU – Iniziative

e Studi sulla Multietnicità

<https://www.ismu.org/>

Associazione NAGA

<https://naga.it/>

CGIL Immigrazione

<http://www.cgil.it/cat/immigrazione/>

www.fishonlus.it



“Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica – Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple”, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Avviso n.1/2018

